



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 10/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 9/06/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/08/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il rimborso delle commissioni non maturate per l'importo, calcolato secondo il criterio proporzionale lineare, di complessivi € 1.219,34, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione. Chiede altresì la refusione delle spese legali sostenute, quantificate in € 500,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo in primo luogo la chiara distinzione in contratto tra componenti di costo *up-front* e componenti *recurring*. Afferma la non rimborsabilità dei costi relativi all'agente in attività finanziaria, il quale "per l'attività di promozione e di preistruttoria del prestito" ha percepito il compenso illustrato nel contratto, come risulta da fattura versata in atti; riporta inoltre alcuni precedenti dei Collegi territoriali che hanno affermato la natura *up-front* dell'attività remunerata dalla voce commissionale in questione; la non rimborsabilità, del pari, delle spese amministrative e forfetarie sostenute dal cliente che remunerano tutte le attività che si sono concluse con la notifica del contratto all'Ente Datore di Lavoro.

Fa presente l'avvenuto rimborso, in sede di anticipata estinzione, degli interessi e della quota non maturata delle commissioni dovute "per l'attività di incasso rate e post erogazione pari ad € 656,97" e "delle spese richieste dall'Ente Pensionistico per € 122,10", oltre che di € 250,00 per la trattenuta di settembre 2018.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sostiene la non diretta applicabilità nei rapporti tra privati della direttiva 2008/48 UE, richiamata nella sentenza c.d. *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e l'eventuale rimborsabilità degli interessi legali solo dalla data del reclamo al saldo, e non dalla data di estinzione del contratto.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e, in particolare, per il rimborso anche delle commissioni *up-front*, alla luce di quanto affermato nella sentenza *Lexitor*.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Con riferimento ad entrambi i contratti, dall'esame della documentazione in atti emerge quanto segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

a) la commissione istruttoria e la commissione all'intermediario del credito hanno carattere *up front*, e dunque devono essere rimborsate in proporzione agli interessi, remunerando attività prodromiche alla conclusione del contratto (in termini Coll. Bari, dec. n. 3024/2020);
b) le commissioni a favore dell'intermediario per l'attività di post-erogazione, riferibili ad attività successive alla conclusione del contratto di finanziamento, hanno natura *recurring*;
c) parimenti di natura *recurring* risultano le spese amministrative forfettarie e le spese totali richieste dall'Ente pensionistico, in conformità alla posizione condivisa dei Collegi, che reputa tali le voci di costo che includono le spese postali, potendo riguardare documenti da inviare nel corso della durata del contratto, a meno che non siano un "di cui" delle spese di istruttoria; sicché il rimborso delle stesse dovrà essere compiuto *pro rata temporis* (da ultimo, *ex plurimis*, v. Coll. Bologna, dec. n. 9950/2020).

Sulla scorta di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		49
rate residue		71
TAN ▶		5,50%
		% restituzioni
		in proporzione lineare 59,17%
		in proporzione alla quota 37,74%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
○	b) comm. istruttoria (<i>up front</i>)	€ 1.371,00	€ 811,18	€ 517,37		€ 517,37
○	c) comm. att. post erogazic (<i>recurring</i>)	€ 1.119,00	€ 662,08	€ 422,27	€ 656,97	€ 5,11
○	d) spese Ente pensionistici (<i>recurring</i>)	€ 207,60	€ 122,83	€ 78,34	€ 122,10	€ 0,73
○	e) spese amm. forfettarie (<i>recurring</i>)	€ 80,00	€ 47,33	€ 30,19		€ 47,33
○	f) comm. interm. Credito (<i>up front</i>)	€ 600,00	€ 355,00	€ 226,42		€ 226,42
○	rimborsi senza imputazione		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 796,96
interessi legali						si

Non merita accoglimento infine la richiesta di rimborso delle spese legali, stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 796,96, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS